

ORDINANZA COMMISSARIALE 8 agosto 2003.

**Regolamento tipo per la determinazione della tariffa d'ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.**

IL COMMISSARIO DELEGATO  
PER L'EMERGENZA RIFIUTI  
E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

Visto l'art. 1 ter del decreto legge n. 15 del 7 febbraio 2003, così come convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/92, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

Visto il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con ordinanza n. 1166 del 18 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 14 marzo 2003, che al cap. 7 prescrive che le società di ambito debbano dotarsi di un piano d'ambito, contenente, tra l'altro, tutti gli elementi economici per la gestione integrata, di cui la tariffa d'ambito è elemento essenziale per legge;

Ritenuto necessario provvedere alla adozione di un regolamento tipo per la determinazione di una tariffa d'ambito per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nella fase di avvio del sistema integrato, che possa consentire l'approvazione di analogo regolamento da parte della società di ambito entro il 10 settembre 2003;

Ordina:

*Articolo unico*

E' approvato il regolamento tipo per la determinazione della tariffa d'ambito per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nella fase di avvio del sistema integrato.

Le società di ambito dovranno adottare entro il 10 settembre 2003 un proprio regolamento per la determinazione della tariffa d'ambito nella fase di avvio del sistema integrato che sia coerente con il presente regolamento tipo e provvedere a determinare la relativa tariffa per la fase di avvio secondo lo schema di calcolo di cui all'allegato 2.

La presente ordinanza sarà trasmessa alle Prefetture, alle Province ed alle società di ambito per gli adempimenti di competenza e per la notifica ai comuni appartenenti al proprio ambito territoriale ottimale.

L'ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Palermo, 8 agosto 2003.

*Il Vice Commissario:* CROSTA

**Allegati**

REGOLAMENTO TIPO PER LA DETERMINAZIONE  
DELLA TARIFFA D'AMBITO PROVVISORIA  
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 1

*Istituzione della tariffa*

1. La società d'ambito ..... è il soggetto cui i comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale ".....", così come definito nell'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 280/01, hanno delegato tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti:

— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....

2. La società d'ambito ..... è costituita dalle amministrazioni comunali elencate e dalla relativa Provincia regionale, in virtù dell'atto notarile n. .... del ....., rogato dal notaio .....

3. La dizione "rifiuti urbani" sarà, di seguito, utilizzata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani, secondo l'elenco riportato nei relativi regolamenti comunali per la gestione del servizio per la raccolta integrata degli R.U., approvati:

— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....  
— ..... con delibera C.C. n. .... del .....

e, per i comuni che non lo hanno adottato, nel regolamento di ATO approvato con ..... n. .... del .....

4. E' istituita, a decorrere dall'1 gennaio 2004, apposita tariffa annuale per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97, determinata in base alla tariffa di riferimento come da D.P.R. n. 158/99 e successive integrazioni e modifiche.

5. La tariffa è determinata dalla società d'ambito sulla base dello schema finanziario allegato al piano d'ambito, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99, ed è applicata e riscossa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. Si indica nel seguito come "soggetto gestore del servizio" o la società d'ambito o altro soggetto dalla stessa individuato con procedure di evidenza pubblica.

Art. 2

*Determinazione e articolazione della tariffa*

7. La tariffa di riferimento è adottata ai sensi del D.P.R. n. 158/99 e dell'allegato 1 che fornisce indicazioni circa la ripartizione fra costi fissi e variabili, nonché le formule relative.

8. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, così come previsto dal D.P.R. n. 158/99 e relativi allegati.

9. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

10. La società d'ambito ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. La ripartizione percentuale dei costi viene eseguita secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'ambiente del 7 ottobre 1999 n. GAB/99/17879/108. I calcoli saranno effettuati annualmente in sede di determina della tariffa a partire dalle schede economico-finanziarie contenute nei piani d'ambito.

11. A livello territoriale, la tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune nella delibera annuale di determinazione delle tariffe, recepita dalla società d'ambito nella tariffa d'ambito.

12. Le previsioni ai punti 4 e 5 non si applicano nel caso di calcolo della tariffa d'ambito provvisoria ai sensi dell'art. 3, punto 4, di questo regolamento.

#### Art. 3

##### *Criteri per la determinazione della parte fissa e parte variabile per singolo utente*

1. Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:

a) per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 1 del presente regolamento, nei margini concessi dalla tabella 1a (o 1b in base al numero di abitanti) dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti allo 01.01 dell'anno di riferimento della tariffa per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare la generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia verrà associato, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti per la parte fissa pari al numero di componenti medio per famiglia del comune;

b) per l'utenza non domestica verranno adottati dei coefficienti scelti nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente regolamento, nei margini concessi dalla tabella 3a (o 3b in base al numero di abitanti) dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.

2. Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:

a) per l'utenza domestica verranno adottati dei coefficienti di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente regolamento, nei margini concessi dalla tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti allo 01.01 dell'anno di riferimento della tariffa per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare la generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia verrà associato, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti per la parte variabile pari a ..... (es.: pari al numero di componenti medio per famiglia del comune);

b) per l'utenza non domestica il comune, in attesa di organizzare sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq (della superficie totale dell'utenza esclusa la superficie dove si producono rifiuti non assimilati) ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al presente regolamento.

3. Annualmente, in sede di determina della tariffa, verranno stabiliti i coefficienti relativi alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 al presente regolamento, entro comunque le fasce ed i parametri concessi dalla normativa vigente.

4. In via transitoria, nel caso in cui si registri una carenza nel sistema informativo tale da impedire il calcolo della tariffa secondo le indicazioni del D.P.R. n. 158/99, potrà essere determinata una tariffa d'ambito provvisoria calcolata utilizzando il modello allegato a questo regolamento. In tal caso non si applicano i criteri per la determinazione della tariffa identificati ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo.

#### Art. 4

##### *Deliberazione della tariffa*

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, la società d'ambito delibera la percentuale di copertura della tariffa, le voci

afferenti ai costi fissi e variabili, la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni, i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti si intendono prorogati i coefficienti approvati per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie, così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

#### Art. 5

##### *Piano finanziario*

1. Ai fini della determinazione della tariffa, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99, la società d'ambito, gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale e organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario la società d'ambito, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determina l'articolazione tariffaria.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa l'amministrazione comunale provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3.

6. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

#### Art. 6

##### *Presupposto della tariffa ed esclusioni*

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.

2. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure alla effettiva misurazione del perimetro interno, al netto delle costruzioni esistenti. Tali modalità di determinazione delle superfici non si applicano se sussistono le condizioni di cui al punto 4 dell'art. 3.

3. Condizioni d'uso particolari:

a) nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa;

b) nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine;

c) per le parti comuni di condominio l'obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali.

4. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il parti-

colare uso cui sono destinati o perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, di seguito elencati:

- a) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
  - b) superfici adibite a sale d'esposizione museale;
  - c) soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. ....;
  - d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione;
  - f) unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino completamente vuote o chiuse o inutilizzate, nonché le aree di pertinenza stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
  - g) non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde.
5. Non sono assoggettabili alla parte variabile della tariffa<sup>1</sup> i locali e le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati.

#### Art. 7 Denunce

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa, presentano denuncia unica dei locali e delle aree entro ..... giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, indicando le superfici occupate e il numero dei componenti il nucleo familiare o il tipo di attività cui le stesse sono adibite, presso l'ufficio competente, compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dalla società d'ambito.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo e modalità, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.

3. Le denunce presentate dalle utenze domestiche devono contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto;
- b) il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel comune, o i dati identificativi se non residenti;
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;

4. Le denunce presentate dalle utenze non domestiche devono contenere:

- e) i dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro);
- f) categoria di appartenenza;
- g) il codice ISTAT dell'attività prevalente;
- h) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- i) condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni.

5. L'obbligazione inerente il pagamento della tariffa decorre dal ..... in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali e perdura fino al ..... in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione deve essere presentata all'ufficio ..... entro ..... giorni.

All'atto della presentazione verrà rilasciata una ricevuta dell'avvenuta denuncia. Nel caso di spedizione della denuncia, farà fede il timbro postale, se inviata via posta, o il giorno di ricevimento, se inviata a mezzo fax o posta elettronica.

Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

<sup>1</sup> Si è ancora in fase di accertamento per quanto riguarda la base normativa relativa all'assoggettamento della parte fissa per l'intera superficie dell'attività.

#### Art. 8

##### Applicazione e riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa dalla società d'ambito, soggetto gestore del servizio e nel rispetto dell'atto n. .... sottoscritto dalle amministrazioni comunali.

2. La riscossione può essere effettuata:

- a) tramite ruolo secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
- b) con versamento su c/c postale intestato alla società di ambito;
- c) direttamente presso l'istituto di credito all'uopo individuato dalla società d'ambito;
- d) nei modi previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97.

3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 5,00.

#### Art. 9

##### Rimborsi

1. Nei casi di errori sul calcolo della tariffa il gestore del servizio dispone il rimborso nella successiva fatturazione.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 5,00.

#### Art. 10

##### Utenze non stabilmente attive

1. Per utenze non stabilmente attive si intendono:

a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero;

b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Alle utenze non domestiche viene applicata la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione o, se superiore, a quello di effettiva occupazione e conduzione.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, stabilita dall'ufficio tariffa della società di ambito.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, in contemporanea all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione.

5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica qualora i soggetti dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.

7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa giornaliera risulta inferiore a € 2,80.

8. Per le utenze domestiche, ai fini del calcolo della tariffa, per la valutazione del numero di occupanti l'area assoggettata, si assume il numero di componenti per la parte fissa pari a ....., per la parte variabile pari a .....

9. Le previsioni del punto 8 non si applicano in caso di calcolo della tariffa d'ambito provvisoria ai sensi dell'art. 3, punto 4, di questo Regolamento

#### Art. 11

##### Agevolazioni, esenzioni

1. Per la raccolta differenziata, in base all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 158/99, viene assicurata un'agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, conseguiti dalle utenze in materia di conferimento.

2. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del .....% nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione di cittadini residenti all'estero;

3. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del .....% nel caso di:

a) abitazioni non servite dal servizio di raccolta in regime di privativa, con distanza fino e superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta.

4. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del .....% per le utenze domestiche, che utilizzano il compostaggio domestico. L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:

a) compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dalla società d'ambito;

b) impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal regolamento comunale per la raccolta differenziata;

c) impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;

d) autorizzare la società d'ambito ad effettuare sopralluoghi di verifica.

La riduzione è rinnovabile ogni 2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell'ufficio ecologia.

5. Una riduzione tariffaria è concessa al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi della normativa in vigore e del regolamento comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei R.U. che dimostri di averli avviati a recupero. La riduzione sarà applicata sulla parte variabile della tariffa in proporzione a quanto il produttore dimostri di aver effettivamente avviato a recupero mediante attestazione del soggetto che ha effettuato l'attività di recupero.

I requisiti di cui al presente punto sono valutati annualmente, sentito il parere tecnico dell'ufficio ecologia.

6. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

7. Sono esenti dal pagamento della tariffa i nuclei in "stato di bisogno" segnalati dai competenti uffici comunali.

#### Art. 12

##### *Omessa, infedele ed incompleta denuncia - Penalità*

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia la società d'ambito provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Alla cifra risultante verrà applicata una maggiorazione del .....% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e le spese d'accertamento.

2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

#### Art. 13

##### *Poteri del soggetto gestore del servizio*

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.

#### Art. 14

##### *Norme transitorie e di rinvio ad altre disposizioni di legge*

1. La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2004 nell'arco di 2 anni.

2. Sulla base di quanto concesso dalla legge n. 22/97 e n. 158/99, la società d'ambito si attiva nel predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per tipo d'utenza e per singola utenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti indicati in precedenza.

#### Art. 15

##### *Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni*

1. Dal 1° gennaio 2004 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

### Allegato 1

#### CONTENUTI DEL D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ELABORAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

COMUNI < 5.000 ABITANTI

##### 1. Tariffa di riferimento a regime

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\bullet T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

•  $T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento;  
 $CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;  
 $CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;  
 $IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento;  
 $X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento;  
 $CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

##### 2. Composizione della tariffa di riferimento

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

##### 2.1. Costi operativi di gestione - CG

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:  
a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:  
 costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;  
 costi di raccolta e trasporto RSU = CRT;  
 costi di trattamento e smaltimento RSU = CTS;  
 altri costi = AC;

b) CGD = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

In tali costi sono compresi:  
 costi di raccolta differenziata per materiale = CRD;  
 costi di trattamento e riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:  
 i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;  
 i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);  
B7 - costi per servizi;  
B8 - costi per godimento di beni di terzi;  
B9 - costo del personale;

B11 - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 - accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

B13 - altri accantonamenti;

B14 - oneri diversi di gestione.

## 2.2. Costi comuni - CC

In tali costi sono compresi:

□ costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso = CARC;

□ costi generali di gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;

□ costi gomuni diversi = CCD.

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

## 2.3. Costi d'uso del capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono:

— ammortamenti (Amm.), accantonamenti (Acc.) e remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

$r_n$  = tasso di remunerazione del capitale impiegato;

$KN_{n-1}$  = capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

$I_n$  = investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

$F_n$  = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

## 3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. La tariffa si compone quindi di due parti:

$$\blacklozenge T = \blacklozenge TF + \blacklozenge TV \quad (4)$$

La parte fissa  $\blacklozenge TF$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\blacklozenge TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzii, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile  $\blacklozenge TV$ , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile  $\blacklozenge TV$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\blacklozenge TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

## 4. Articolazione della tariffa a regime

### 4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

$TFd(n, S)$  = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m<sup>2</sup>);

Quf = quota unitaria (€/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = C_{tuf} / \blacklozenge n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

C<sub>tuf</sub> = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche;

S<sub>tot</sub>(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1 e sono stati elaborati sulla base dei dati ISTAT.

Tabella 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche dell'Italia meridionale

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare	
	Comuni < 5.000 abitanti	
1	0,75	
2	0,88	
3	1,00	
4	1,08	
5	1,11	
6 o più	1,10	

### 4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Q_{uv} \cdot K_b(n) \cdot C_u \quad (9)$$

TVd = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

Q<sub>uv</sub> = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \blacklozenge_n N(n) \cdot K_b(n) \quad (10)$$

Q<sub>tot</sub> = quantità totale di rifiuti;

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

K<sub>b</sub>(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2;

C<sub>u</sub> = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Massimo	Medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

## 4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

TFnd(ap, S<sub>ap</sub>) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>;

S<sub>ap</sub> = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Qapf = quota unitaria (€/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc);

$$Qapf = Ctapf / \blacklozenge_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

S<sub>tot</sub>(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nella tabella 3.

Tabella 3

*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per comuni con popolazione < 5.000 abitanti*

N.	Attività per comuni fino a 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di produzione	
		Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto .....	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti .....	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari .....	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni .....	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante .....	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante .....	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo .....	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali .....	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito .....	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli .....	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze .....	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) .....	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto .....	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione .....	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici .....	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie .....	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria .....	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari .....	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste .....	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante .....	0,34	10,88
21	Discoteche, night club .....	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

## 4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

TVnd(ap, S<sub>ap</sub>) = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>;

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S<sub>ap</sub> = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 sono riportati gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4

*Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche per comuni dell'Italia meridionale*

N.	Attività per comuni fino a 5.000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m <sup>2</sup> anno	
		Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto .....	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti .....	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari .....	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni .....	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante .....	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante .....	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo .....	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali .....	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito .....	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli .....	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze .....	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) .....	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto .....	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione .....	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici .....	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie .....	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria .....	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari .....	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste .....	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante .....	3,00	95,75
21	Discoteche, night club .....	8,95	15,43

## COMUNI &gt; 5.000 ABITANTI

## 1. Tariffa di riferimento a regime

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\blacklozenge T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

$\blacklozenge T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento;  
 $CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;  
 $CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;  
 $IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento;  
 $X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento;  
 $CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

## 2. Composizione della tariffa di riferimento

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

### 2.1. Costi operativi di gestione - CG

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:  
 a)  $CGIND$  = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:  
 costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;  
 costi di raccolta e trasporto RSU = CRT;  
 costi di trattamento e smaltimento RSU = CTS;  
 altri costi = AC;

b)  $CGD$  = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata. In tali costi sono compresi:

costi di raccolta differenziata per materiale = CRD;  
 costi di trattamento e riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi  $CGD$  non sono inclusi:  
 i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;

i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

$B6$  - costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

$B7$  - costi per servizi;

$B8$  - costi per godimento di beni di terzi;

$B9$  - costo del personale;

$B11$  - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

$B12$  - accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

$B13$  - altri accantonamenti;

$B14$  - oneri diversi di gestione.

### 2.2. Costi comuni - CC

In tali costi sono compresi:

costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso = CARC;

costi generali di gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;

costi comuni diversi = CCD.

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

### 2.3. Costi d'uso del capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono:  
 — ammortamenti (Amm.), accantonamenti (Acc.) e remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione  $R$  indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

$r_n$  = tasso di remunerazione del capitale impiegato;

$KN_{n-1}$  = capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

$I_n$  = investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

$F_n$  = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

### 3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\blacklozenge T = \blacklozenge TF + \blacklozenge TV \quad (4)$$

La parte fissa  $\blacklozenge TF$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\blacklozenge TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzii, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile  $\blacklozenge TV$ , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile  $\blacklozenge TV$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\blacklozenge TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

### 4. Articolazione della tariffa a regime

#### 4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

$TFd(n, S)$  = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$ ;

$n$  = numero di componenti del nucleo familiare;

$S$  = superficie dell'abitazione (m<sup>2</sup>);

$Quf$  = quota unitaria (€/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \blacklozenge n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

$Ctuf$  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche;

$S_{tot}(n)$  = superficie totale delle utenze domestiche con  $n$  componenti del nucleo familiare;

$Ka(n)$  = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1.

Tabella 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

## 4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

TVd = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

Q<sub>tot</sub> = quantità totale di rifiuti;

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2;

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Massimo	Medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

## 4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

TFnd(ap, S<sub>ap</sub>) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>;

S<sub>ap</sub> = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Qapf = quota unitaria (€/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc);

$$Qapf = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

C<sub>tapf</sub> = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

S<sub>tot</sub>(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nella tabella 3.

Tabella 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

N.	Attività per comuni >5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di produzione	
		Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto .....	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri .....	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta .....	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi .....	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari .....	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni .....	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante .....	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante .....	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo .....	0,90	1,09
10	Ospedali .....	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali .....	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito .....	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli .....	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze .....	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato .....	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli .....	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista .....	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista ..	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto .....	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione .....	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici .....	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub .....	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie .....	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria .....	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari ..	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste .....	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio .....	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti .....	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari ..	3,35	8,24
30	Discoteche, night-club .....	0,77	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

## 4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

TVnd(ap, S<sub>ap</sub>) = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>;

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

$S_{ap}$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.  
 $Kd(ap)$  = coefficiente potenziale di produzione in  $kg/m^2$  anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 sono riportati gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4

*Intervalli di produzione  $kg/m^2$  anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche*

N.	Attività per comuni >5.000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione $kg/m^2$ anno	
		Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	7,90	9,62
10	Ospedali	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	29,50	72,55
30	Discoteche, night-club	6,80	16,80

## GLOSSARIO

AC = altri costi.  
 Acc = accantonamenti.  
 $Acc_n$  = accantonamenti relativi all'anno di riferimento.  
 Amm = ammortamenti.

Amm<sub>n</sub> = ammortamenti relativi all'anno di riferimento.  
 ap = attività produttiva.  
 CARC = costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso.  
 CC = costi comuni imputabili alle attività sui RSU.  
 $CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente.  
 CCD = costi comuni diversi.  
 CCON = quota minima di incidenza del contributo CONAI.  
 CG = costi operativi di gestione.  
 $CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente.  
 CGD = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.  
 CGG = costi generali di gestione.  
 CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.  
 CRD = costi di raccolta differenziata per materiale.  
 CRT = costi di raccolta e trasporto RSU.  
 CSL = costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.  
 Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.  
 CTR = costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).  
 CTS = costi di trattamento e smaltimento RSU.  
 Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.  
 CU = costo unitario (€/kg).  
 CK = costi d'uso del capitale.  
 $CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.  
 $F_n$  = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.  
 $I_n$  = investimenti programmati nell'esercizio di riferimento.  
 IP = inflazione programmata.  
 $IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento.  
 n = numero dei componenti del nucleo familiare.  
 $N(n)$  = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.  
 Qapf = quota unitaria parte variabile utenze non domestiche.  
 Qtot = quantità totale di rifiuti.  
 Quf = quota unitaria parte fissa utenze domestiche.  
 Quv = quota unitaria parte variabile utenze domestiche.  
 R = remunerazione del capitale investito.  
 $R_n$  = remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.  
 $r_n$  = tasso di remunerazione del capitale impiegato.  
 $S_{ap}$  = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.  
 S = superficie dell'abitazione ( $m^2$ ).  
 $S_{tot}(ap)$  = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.  
 $S_{tot}(n)$  = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.  
 $TFnd(ap, S_{ap})$  = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a  $S_{ap}$ .  
 $TFd(n, S)$  = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S_{ap}$ .  
 $Tvnd(ap, S_{ap})$  = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a  $S_{ap}$ .  
 TVd = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

- X = traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa.
- Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento.
- Y = traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata.
- K = coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale.
- Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
- Kb (n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
- Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione.
- Kd (ap) = coefficiente di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno.
- KN<sub>n-1</sub> = capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette).
- ♦ T = tariffa.
- ♦ T<sub>0</sub> = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali).
- ♦ T<sub>1</sub> = entrate tariffarie del primo anno.
- ♦ Tn = totale entrate tariffarie di riferimento.
- ♦ TF = tariffa fissa.
- ♦ TV = tariffa variabile.

#### Formule

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è così costituita:

$$\bullet T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

CK = costi d'uso del capitale; comprendono tre sottocategorie: ammortamenti (Amm.), accantonamenti (Acc.) e remunerazione del capitale investito (R).

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

Remunerazione del capitale:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

La tariffa si compone di due parti:

$$\bullet T = \bullet TF + \bullet TV \quad (4)$$

La parte fissa TF comprende:

$$\bullet TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

$$\bullet TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

$$Quf = C_{tuf} / \bullet n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TVd = Q_{uv} \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \bullet n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \bullet_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria è determinata come segue:

$$\bullet T_1 = \bullet T_0 (1 + IP - X - Y - CCON + K) \quad (14)$$

#### Allegato 2

##### CALCOLO DELLE TARIFFE PROVVISORIE PER CATEGORIE DI UTENZA AI SENSI DELL'ART. 3 PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA D'AMBITO PROVVISORIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER CATEGORIE DI UTENZA

Il punto 4 dell'art. 3 del presente regolamento stabilisce che, in via transitoria, potrà essere determinata una tariffa d'ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per categorie di utenza.

La tariffa d'ambito provvisoria potrà essere determinata nel caso in cui si registri una carenza nel sistema informativo tale da impedire il calcolo della tariffa secondo le indicazioni dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99.

Il calcolo della tariffa d'ambito provvisoria dovrà essere realizzato utilizzando il modello ed il database allegato.

Di seguito sono illustrate le modalità di calcolo della tariffa d'ambito provvisoria.

#### Le informazioni necessarie

- popolazione dell'ATO dati ISTAT 1998;
- produzione totale di rifiuti RU+assimilati;
- superficie media immobili per uso domestico (dati campione 90 m<sup>2</sup>);
- superficie media locali per attività produttive (dati campione 75 m<sup>2</sup>).

#### La stima del costo di gestione dei rifiuti per ATO

##### Il costo complessivo di gestione ed il tasso di copertura<sup>2</sup>

Spese di gestione - importo TARSU e tasso di copertura per le province siciliane

Provincia	Popolazione ISTAT 1998 A	Costo di gestione totale B	Introito TARSU C	Tasso di copertura C/B
Trapani . . . .	438.438	27.099.669	16.950.896	62,55
Palermo . . . .	1.242.055	106.999.392	59.554.917	55,66
Messina . . . .	679.909	44.352.153	31.374.412	70,74
Agrigento . . . .	472.202	34.570.525	17.912.213	51,81
Caltanissetta . . . .	283.433	17.533.515	9.924.247	56,60
Enna . . . . .	182.794	10.336.688	6.582.083	63,68
Catania . . . . .	1.097.371	66.596.733	44.887.871	67,40
Ragusa . . . . .	301.207	19.425.085	12.503.845	64,37
Siracusa . . . . .	404.825	33.556.982	20.807.006	62,00

\* Per la stima dei costi di gestione utilizzare il database di calcolo automatico.

Le modalità di calcolo del costo complessivo di gestione, dell'introito TARSU e del tasso di copertura per ciascun ambito

Il calcolo del costo complessivo per ciascun ambito

$$\frac{B \times \text{numero residenti nell'ambito}}{A}$$

Il calcolo dell'introito TARSU per ciascun ambito

$$\frac{C \times \text{numero residenti nell'ambito}}{A}$$

Il tasso di copertura considerato per l'ambito è pari a quello della Provincia.

<sup>2</sup> L'ammontare promissorio della tariffa è calcolato a partire dalle informazioni desunte dall'indagine ANPA-ONR del 1999 relativa ad un campione di 26 comuni italiani.

**Ripartizione del costo di gestione**

Di seguito è riportato il foglio di calcolo utilizzato per determinare la ripartizione dei costi generali di gestione nelle singole voci di costo. I numeri inseriti rappresentano un esempio di applicazione.

L'informazione necessaria per questa parte del database sono i costi totali di gestione per ciascun ambito stimati secondo le modalità riportate nella scheda 1.

Modello di calcolo delle singole fasi della gestione dei rifiuti nei singoli ambiti\*

Elemento di costo	Simbologia metodo normalizzato	Costo relativo al campione ANPA	Incidenza % sul campione ANPA	Costo relativo all'ambito di Xxxxxx
Costi comuni ...	CC	11.090.669.011	23,1%	6.458.599.367
Costi del servizio di igiene urbana	CSL	3.410.762.885	7,1%	1.986.241.857
Altri costi .....	AC	945.872.294	2,0%	550.824.318
Costi generali ...	CC+CSL+AC	15.447.304.190	32,1%	8.995.665.543
Costi di trasporto e raccolta RU .	CRT	7.862.371.330	16,4%	4.578.615.271
Costi della raccolta differenziata	CRD	8.318.046.167	17,3%	4.843.975.387
Costi totali di raccolta .....	CRT+CRD	16.180.417.497	33,7%	9.422.590.658
Costi di trattamento e smaltimento .....	CTS	10.114.365.788	21,0%	5.890.053.739
Costi di trattamento e riciclo	CTR	201.663.500	0,4%	117.437.799
Costo totale trattamenti .....	CTS+CTR	10.316.029.288	21,5%	6.007.491.538
Costo di gestione del ciclo della RD .....	CGD	8.519.709.667	17,7%	4.961.413.185
Costo di gestione dei servizi RU indifferenziati .	CGIND	22.333.372.297	46,4%	13.005.735.186
Costo della gestione corrente ...		41.943.750.975	87,2%	24.425.747.738
Costo d'uso del capitale .....		6.137.685.052	12,8%	3.574.252.262
Costi totali .....		48.081.436.027	100%	<b>28.000.000.000</b>
<b>Costi fissi .....</b>		<b>28.338.526.346</b>	<b>58,9%</b>	<b>16.502.808.636</b>
<b>Costi variabili ..</b>		<b>19.742.909.681</b>	<b>41,1%</b>	<b>11.497.191.364</b>

\* Per la stima dei costi utilizzare il database di calcolo automatico.

**Calcolo delle utenze e stima della produzione dei rifiuti***La stima del numero delle utenze*

Nel caso non si dispongano le informazioni relative al numero totale di utenze si può procedere attraverso una stima. Il numero di abitanti dell'ambito diviso per il coefficiente 2,37 fornisce il numero delle utenze domestiche. Questo numero rappresenta l'85% del totale e risulta agevole risalire al numero di utenze non domestiche ed al numero totale di utenze.

L'informazione necessaria per questa parte del database riguarda la popolazione dell'ATO secondo le rilevazioni ISTAT 1998.

Popolazione ATO - ISTAT 1998 .....	401.140
Numero utenze domestiche .....	169.366
Numero utenze non domestiche .....	29.461
Numero di utenze totali .....	198.827

Per la stima del numero delle utenze utilizzare il database di calcolo automatico.

Dati di riferimento del campione ANPA e informazioni di base per gli ambiti

	Dati del campione ANPA-ONR	
Abitanti .....	254.578	
Kg rifiuti raccolti .....	145.922.920	
Corrispettivi CONAI .....	442.282.904	
Numero utenze domestiche .....	107.486	85% del totale delle utenze
Numero utenze non-domestiche ..	18.697	15% del totale delle utenze
Numero totale utenze .....	126.183	100% delle utenze

*La stima della produzione dei rifiuti articolata per utenze*

L'informazione necessaria per questa parte del database riguarda la produzione totale dell'ambito di RU+Assimilati (utilizzare le informazioni più aggiornate). I dati usati sono inseriti nella tabella a titolo di esempio.

Rifiuti totali .....	146.416.100
Rifiuti utenze domestiche .....	Kg. 144.206.526
Numero utenze .....	29.461
m <sup>2</sup> medio .....	75
Kg/m <sup>2</sup> *anno .....	1
Rifiuti utenze non domestiche .....	Kg. 2.209.574

Per la stima del numero delle utenze utilizzare il database di calcolo automatico.

**Definizione costi fissi e variabili per utenze domestiche e non domestiche**

Le singole voci di costo, in conformità con l'indagine ANPA-ONR, vengono attribuite al settore domestico e non domestico nella misura rispettivamente:

- utenze domestiche .....
- utenze non domestiche .....

Ai fini della tariffa media delle utenze si assume pari a 90 m<sup>2</sup> la superficie equivalente delle utenze domestiche e 75 m<sup>2</sup> la superficie equivalente delle utenze non domestiche.

*Piano tariffario di ambito*

Proventi totali TARSU 1999 .....	vedi 1 (A)
Costo totale del servizio 1999 .....	vedi 1 (B)
Disavanzo di gestione .....	A-B
Disavanzo programmato per il primo anno della tariffa ..	15%
Quota percentuale utenze domestiche .....	85%
Quota percentuale utenze non domestiche .....	15%
Superficie media utenze domestiche .....	90 m <sup>2</sup>
Superficie media utenze non domestiche .....	75 m <sup>2</sup>

I costi per singolo settore sono ulteriormente divisi in costi fissi e costi variabili secondo il seguente schema.

<i>Costi fissi</i>	100% di	CC (costi comuni)
		CSL (costi dei servizi di igiene urbana)
		AC (altri costi)
<i>Costi variabili</i>	35% di	CRT (costi di raccolta e trasporto RU)
		CRD (costi della raccolta differenziata)
		CST (costi di trattamento e smaltimento)
		CTR (costi di trattamento e riciclo)
	65% di	CRT (costi di raccolta e trasporto RU)
	CRD (costi della raccolta differenziata)	
	CST (costi di trattamento e smaltimento)	
	CTR (costi di trattamento e riciclo)	

Il costo d'uso del capitale è stato considerato in misura pari al 12,8% in analogia al campione ANPA-ONR.

In base alle assunzioni si possono stimare le ripartizioni dei costi di gestione.

La tabella seguente riporta lo schema di imputazione dei costi fissi e variabili alle categorie di utenza domestica e non domestica. I dati sono inseriti a titolo di esempio.

SCHEMA PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI

					Costi fissi	Costi variabili
Costi comuni .....	CC	5.727.853	23,1%	3.459.964		
Costi del servizio di igiene urbana .....	CSL	1.761.512	7,1%	1.064.058		
Altri costi .....	AC	488.502	2,0%	295.084		
Costi generali .....	CC+CSL+AC	7.977.867	32,1%	4.819.107	4.819.107	
Costi di raccolta e trasporto RU .....	CRT	4.060.576	16,4%	2.452.830		
Costi della raccolta differenziata .....	CRD	4.295.912	17,3%	2.594.987		
Costi totali di raccolta .....	CRT + CRD	8.356.488	33,7%	5.047.816	1.766.736	3.281.081
Costi di trattamento e smaltimento .....	CST	5.223.634	21,0%	3.155.386		
Costi di trattamento e riciclo .....	CTR	104.151	0,4%	62.913		
Costo totale trattamenti .....	CST + CTR	5.327.784	21,5%	3.218.299	1.148.378	2.091.894
Costo di gestione del ciclo della RD .....	CGD	4.400.063	17,7%	2.657.900		
Costo di gestione dei servizi RU indifferenziati ..	CGIND	11.534.225	46,4%	6.967.359		
Costo della gestione corrente .....		21.662.140	87,2%	13.085.222	7.734.221	5.372.975
Costo d'uso del capitale .....		3.169.850	12,8%	1.914.778	1.128.543	786.227
Costi totali .....		24.831.989	100%	15.000.000		
Costi fissi utenze .....					8.862.764	
Costi variabili utenze .....						6.159.202

*Costi fissi*

Utenze domestiche .....	7.533.349
Utenze non domestiche .....	1.329.415

*Costi variabili*

Utenze domestiche .....	5.235.322
Utenze non domestiche .....	923.880

\* Per la stima della ripartizione dei costi di gestione utilizzare il database di calcolo automatico.

**Il calcolo dell'aliquota di contribuzione media**

L'attribuzione delle quote di contribuzione alle singole utenze è basata sull'indagine ANPA, dalla quale sono stati dedotti i seguenti parametri:

- numero di componenti per utenza domestica = 2,37
- superficie media delle utenze domestiche = 90 m<sup>2</sup>
- superficie media delle utenze non domestiche = 75 m<sup>2</sup>

Nella tabella seguente si riportano le aliquote di contribuzione media per singola utenza risultanti dalle assunzioni sopra riportate. Si assume per il primo anno un disavanzo programmato del 15%. Le aliquote tariffarie sono quindi a copertura dell'85% dei costi (fissi e variabili).

- Utenze domestiche*  
 Tariffa media fissa D = (costi fissi utenze domestiche/numero di utenze domestiche) \* 0,85  
 Tariffa media variabile D = (costi variabili utenze domestiche/numero di utenze domestiche) \* 0,85
- Utenze non domestiche*  
 Tariffa media fissa ND = (costi fissi utenze non domestiche/numero di utenze non domestiche) \* 0,85  
 Tariffa media variabile ND = (costi variabili utenze non domestiche/numero di utenze non domestiche) \* 0,85

	Tariffa media fissa €	Tariffa media variabile €	Tariffa media €	Superficie media m <sup>2</sup>
Utenza domestica ...	60	41,85	101,83	90
Utenza non domestica	60	41,85	101,83	75

\* Per la stima della ripartizione della tariffa media utilizzare il database di calcolo automatico.

Le quote così definite verranno ripartite sulle singole utenze in base ai coefficienti di produttività definiti nell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99.

Le aree omogenee per produzione, intese come territorio comunale o parti per cui risulta misurabile la produzione, saranno soggette a tariffe variabili in funzione della produzione di rifiuti in

rapporto a quella dell'intero ATO: si premieranno in tal modo le comunità che produrranno meno rifiuti.

**Definizione tariffa per le utenze domestiche**

Con riferimento al metodo normalizzato si applicano i coefficienti di adattamento di produttività riferiti all'Italia meridionale di seguito riportati.

UTENZE DOMESTICHE COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ - ITALIA MERIDIONALE						
Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti nucleo familiare			Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare			
N. componenti	Comuni con abitanti >5.000	Comuni con abitanti <5.000	N. componenti	Min	Max	Medio
1	0,81	0,75	1	0,6	1,0	0,8
2	0,94	0,88	2	1,4	1,8	1,6
3	1,02	1,00	3	1,8	2,0	2,0
4	1,09	1,08	4	2,2	3,0	2,6
5	1,10	1,11	5	2,9	3,6	3,2
6 o +	1,06	1,10	6 o +	3,4	4,1	3,7

In base ai dati desunti, si assume per i comuni un'ipotesi di produzione rifiuti pari alla media dell'ATO, specificando che la parte variabile della tariffa andrà ridotta o aumentata proporzionalmente al rapporto di produzione del comune o del comprensorio specifico in relazione alla media dell'ATO.

Gettito medio utenze domestiche (€/utenza) .....	101,83
Percentuale quota fissa per utenze domestiche .....	58,9%
Percentuale quota variabile per utenze domestiche .....	41,1%
Superficie media immobili residenze domestiche (m <sup>2</sup> ) ....	90
Produzione di rifiuti rispetto alla media dell'ATO .....	1

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata moltiplicando la tariffa media fissa per i m<sup>2</sup> (90m<sup>2</sup> la superficie media dell'utenza domestica) e per il coefficiente Ka.

La quota fissa è funzione del numero di componenti dell'utenza e della superficie dell'abitazione. La quota variabile si determina moltiplicando la tariffa media variabile per il coefficiente Kb., ed è funzione del numero di componenti dell'utenza.

$$TFD = (TFmediaD/90)*Ka - TVD = TVmediaD* Kb$$

Quota fissa utenze domestiche			Quota variabile utenze domestiche			
N. componenti	Comuni con abitanti >5.000 €/m <sup>2</sup>	Comuni con abitanti <5.000 €/m <sup>2</sup>	N. componenti	Min €	Max €	Medio €
1	0,54	0,50	1	25,11	41,85	33,48
2	0,63	0,59	2	58,60	75,34	66,97
3	0,68	0,67	3	75,34	96,26	83,71
4	0,73	0,72	4	92,08	125,56	108,82
5	0,73	0,74	5	121,38	150,67	133,93
6 o +	0,71	0,73	6 o +	142,30	171,60	154,86

\* Per la stima della quota fissa e variabile per utenza domestica utilizzare il database di calcolo automatico.

### Definizione tariffa per le utenze non domestiche

Definizione delle tariffe per utenze non domestiche

In base ai dati precedentemente ricavati per l'ATO .....  
(esempio di calcolo da adattare al singolo ATO)

Gettito medio utenze non domestiche (€/utenza) . . . . .	103,83
Percentuale quota fissa per utenze non domestiche . . . . .	58,9%
Percentuale quota variabile per utenze non domestiche . . . . .	41,1%
Superficie media locali per attività non residenziali (m <sup>2</sup> ) . . . . .	75
Produzione di rifiuti media annua delle attività non domestiche (kg/m <sup>2</sup> *anno) . . . . .	1
Costo variabile unitario (€/kg) . . . . .	0,067

Con riferimento al metodo normalizzato si applicano i coefficienti di produzione potenziale e di produzione riportati di seguito per tipologia di attività produttiva.

La parte fissa della tariffa si calcola moltiplicando la quota fissa utenze non domestiche (€/m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

La parte variabile è calcolata moltiplicando il costo variabile unitario (€/kg) per il coefficiente di produzione Kd.

$$TFND = (TFmediaND/75)*Kc - TVND = \text{Costo variabile unitario} * Kd$$

### ATTIVITÀ PER COMUNI >5.000 ABITANTI

N.	Utenza - Attività produttiva	Coefficienti per comuni con abitanti >5.000 Italia meridionale		Determinazione tariffa comuni con abitanti >5.000 - €/m <sup>2</sup>		
		Kc coeff. pot. prod.	Kd coeff. kg/m <sup>2</sup> anno	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile	Tariffa
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto . . . . .	0,54	4,75	0,43	0,32	0,75
2	Cinematografi e teatri . . . . .	0,40	3,51	0,32	0,23	0,55
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta . . . . .	0,40	3,55	0,32	0,24	0,56
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi . . . . .	0,685	6,04	0,55	0,40	0,95
5	Stabilimenti balneari . . . . .	0,47	4,15	0,38	0,28	0,65
6	Esposizioni, autosaloni . . . . .	0,455	4,035	0,36	0,27	0,63
7	Alberghi con ristorante . . . . .	1,21	10,685	0,97	0,71	1,68
8	Alberghi senza ristorante . . . . .	0,965	8,50	0,77	0,57	1,34
9	Case di cura e riposo . . . . .	0,995	8,76	0,80	0,59	1,38
10	Ospedale . . . . .	1,145	10,075	0,92	0,67	1,59
11	Uffici, agenzie, studi professionali . . . . .	1,035	9,10	0,83	0,61	1,44
12	Banche ed istituti di credito . . . . .	0,635	5,565	0,51	0,37	0,88
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli . . . . .	0,99	8,70	0,79	0,58	1,37
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze . . . . .	1,255	11,05	1,00	0,74	1,74
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato . . . . .	0,735	6,45	0,59	0,43	1,02
16	Banchi di mercato beni durevoli . . . . .	1,43	12,57	1,14	0,84	1,98
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista . . . . .	1,345	11,83	1,08	0,79	1,87
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista . . . . .	0,905	7,955	0,72	0,53	1,26
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto . . . . .	1,145	10,06	0,92	0,67	1,59
20	Attività industriali con capannoni di produzione . . . . .	0,635	5,575	0,51	0,37	0,88
21	Attività artigianali di produzione beni specifici . . . . .	0,685	6,055	0,55	0,41	0,95
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie . . . . .	6,84	60,215	5,47	4,03	9,50
23	Mense, birrerie, amburgherie . . . . .	4,44	39,05	3,55	2,61	6,16
24	Bar, caffè, pasticceria . . . . .	4,96	43,63	3,97	2,92	6,89
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari . . . . .	2,00	17,60	1,60	1,18	2,78
26	Plurilicenze alimentari e/o miste . . . . .	2,005	17,66	1,60	1,18	2,79
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio . . . . .	7,83	68,915	6,26	4,61	10,87
28	Ipermercati di generi misti . . . . .	2,19	19,255	1,75	1,29	3,04
29	Banchi di mercato genere alimentari . . . . .	5,795	51,025	4,63	3,41	8,05
30	Discoteche, night-club . . . . .	1,34	11,80	1,07	0,79	1,86

\* Per la stima della quota fissa e variabile della tariffa per utenza non domestica utilizzare il database di calcolo automatico.

## ATTIVITÀ PER COMUNI &lt;5.000 ABITANTI

N.	Utenza - Attività produttiva	Coefficienti per comuni con abitanti <5.000 Italia meridionale		Determinazione tariffa comuni con abitanti <5.000 - €/m <sup>2</sup>		
		Kc coeff. pot. prod.	Kd coeff. kg/m <sup>2</sup> anno	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile	Tariffa
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto .....	0,41	3,55	0,32	0,24	0,56
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi .....	0,59	5,17	0,47	0,35	0,82
3	Stabilimenti balneari .....	0,71	6,22	0,56	0,42	0,98
4	Esposizioni, autosaloni .....	0,43	3,76	0,34	0,25	0,60
5	Alberghi con ristorante .....	1,28	11,28	1,02	0,75	1,78
6	Alberghi senza ristorante .....	0,92	8,11	0,74	0,54	1,28
7	Case di cura e riposo .....	1,05	9,17	0,84	0,61	1,45
8	Uffici, agenzie, studi professionali .....	0,98	8,58	0,78	0,57	1,35
9	Banche ed istituti di credito .....	0,54	4,71	0,43	0,31	0,74
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli .....	1,05	9,23	0,84	0,62	1,46
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze .....	1,27	11,16	1,02	0,75	1,76
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista .....	0,92	8,10	0,74	0,54	1,28
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto .....	1,18	10,37	0,94	0,69	1,64
14	Attività industriali con capannoni di produzione .....	0,64	5,58	0,51	0,37	0,88
15	Attività artigianali di produzione beni specifici .....	0,81	7,13	0,65	0,48	1,12
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie .....	6,86	60,37	5,49	4,04	9,52
17	Bar, caffè, pasticceria .....	5,35	47,06	4,28	3,15	7,43
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari .....	1,69	14,84	1,35	0,99	2,34
19	Plurilicenze alimentari e/o miste .....	2,58	22,68	2,06	1,52	3,58
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio .....	5,61	49,38	4,49	3,30	7,79
21	Discoteche, night-club .....	1,39	12,19	1,11	0,82	1,92

\* Per la stima della quota fissa e variabile della tariffa per utenza non domestica utilizzare il database di calcolo automatico.

(2003.35.2126)\*

## DECRETI ASSESSORIALI

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 2003.

**Individuazione dell'intero territorio regionale come unità amministrativa di riferimento nella classificazione delle varietà di uve da vino.**

L'ASSESSORE  
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 "Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste";

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 19, che prevede che gli Stati membri compilino una classificazione delle varietà di viti per la produzione di uve da vino;

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che all'art. 20 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato

vitivinicolo, in particolare in ordine alla classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

Visto lo schema di accordo del 25 luglio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di viti;

Considerato che il suddetto accordo prevede al punto 2 che la classificazione delle varietà di viti per uva da vino venga effettuata dalle Regioni e Province autonome per unità amministrativa o per zona di produzione;

Considerato che il precitato accordo prevede che la precedente classificazione delle varietà in autorizzate e raccomandate viene sostituita con quella di "varietà idonee alla coltivazione";

Considerato che ai sensi della precedente normativa l'unità amministrativa di riferimento si identificava con il territorio della provincia;

Considerato che in base al predetto accordo rientra nelle competenze delle regioni l'identificazione dell'unità amministrativa di riferimento;

Ritenuto opportuno di dovere modificare l'ambito territoriale dell'unità amministrativa di riferimento, tenuto anche conto delle potenzialità e delle caratteristiche pedoclimatiche che contraddistinguono il territorio regionale;